

Prot. N° 2116.....

del 27/09/2021.....

BOZZA DI CONVENZIONE

Prot. N° 298/8/2021 del 05.10.2021 TRA



L'Università Telematica "Giustino Fortunato" (di seguito denominata "UNIVERSITÀ") con sede in Benevento, Viale Delcogliano 12, codice fiscale 9204046 062 5, rappresentata nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr Giovanni Felino Locatelli, nato a Desio (MI) il 31/10/1938, codice fiscale LCT GNN 38R 31D 286 M, domiciliato per la carica presso la sede dell'UNIVERSITÀ;

E

IRASE NAZIONALE (di seguito denominata "IRASE") con sede legale in ROMA, Via Lucullo 6, codice fiscale 03912501008, rappresentata nella persona del Presidente Prof.ssa Mariolina Ciarnella nata a Patrica (FR) il 09/06/1961, codice fiscale CRNMLN61H49G374C domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto.

(Entrambe congiuntamente denominate parti)

Premesso che

- l'UNIVERSITÀ ha come fine la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con le altre Istituzioni;
- l'UNIVERSITÀ svolge, per la realizzazione dei propri obiettivi, attività di ricerca scientifica e didattica, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
- l'UNIVERSITÀ eroga i seguenti corsi di laurea: Corso di laurea in Ingegneria Informatica L-8, Corso di laurea in Scienze e tecnologie dei trasporti L-28, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza LMG/01, Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale LM-77, Corso interclasse in Diritto ed economia delle Imprese- L-14/L-18, Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione L-19, Corso di laurea Magistrale in Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata LM-51, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24;
- l'UNIVERSITÀ per le attività di Terza Missione avvia programmi di sviluppo locale e nazionale con gli enti e le associazioni territoriali e nazionali, con i ministeri; stipula accordi di collaborazione con le imprese, per portare sul mercato i prodotti della ricerca attraverso azioni di trasferimento tecnologico; supporta la nascita di eventuali spin off e start up; apre ai cittadini le porte dell' Ateneo, coinvolgendoli in attività culturali e di educazione scientifica;
- l'UNIVERSITÀ svolge attività didattica e di formazione erogando formazione di I, II livello e post-laurea, utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning;
- l'IRASE è un ente che ha interesse a promuovere percorsi formativi tesi all'acquisizione e al miglioramento delle competenze professionali degli iscritti e dei dipendenti, anche ai fini della progressione nel mondo del lavoro;
- l'UNIVERSITÀ, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, rilascia titoli di studio validi a tutti gli effetti di legge;
- nella comune convinzione che Università, Ricerca e Innovazione costituiscano una priorità per il futuro del Paese, l'UNIVERSITÀ e l'IRASE, nell'ambito di una proficua collaborazione, intendono avviare azioni strategiche per il rafforzamento del rapporto tra il mondo accademico e il mondo delle attività produttive con il reciproco obiettivo di migliorare e potenziare il sistema di placement;
- l'IRASE intende favorire l'acquisizione di una preparazione di livello universitario dei propri iscritti e dipendenti, nonché le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali;
- l'IRASE favorisce le iniziative di placement dell'Università quale tirocini e/o stage per i laureandi/laureati dei Corsi di studio attivi nell'Ateneo nonché la partecipazione alle iniziative rivolte ai laureati.

Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse sopra indicate formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.



Articolo 3

L'UNIVERSITÀ si impegna a riconoscere agli iscritti e ai dipendenti dell'IRASE le seguenti riduzioni:

- Euro 500,00 sull'importo delle tasse universitarie annuali per l'iscrizione ai corsi di laurea triennale e laurea magistrale attivi presso l'UNIVERSITÀ.

Le suddette riduzioni saranno riconosciute a coloro che presentano l'attestazione, da parte dell'IRASE, in cui si certifica la qualifica di iscritto o dipendente dell'ISTITUTO.

Articolo 4

L'IRASE si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta dell'Università ed in relazione alla propria disponibilità, soggetti dell'Università per l'attività di stage o tirocini ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Articolo 5

Il tirocinio, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e né lavoro subordinato o autonomo e ad esso non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.

Il tirocinio consisterà nell'attività di osservazione dei contesti lavorativi e visione della relativa documentazione.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutor indicato dal Sindacato. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un "Progetto formativo" contenente le indicazioni relative ai tre soggetti coinvolti nell'attività e i rispettivi obblighi.

Articolo 6

L'accesso alle strutture dell'IRASE ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto formativo di cui all'art.5 sottoscritto dall'Università, dall'IRASE e dal tirocinante.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- garantire le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 D.Lgs 165/2001;
- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio impegnandosi per iscritto a garantire tale riservatezza;
- attenersi alle indicazioni fornite dall'Università e dall'IRASE attraverso i rispettivi tutor.

Articolo 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio,

l'IRASE si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) e all'IRASE.

Articolo 8

Me

L'IRASE si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- garantire le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- consentire al tutor dell'Università di contattare il tirocinante e il tutor dell'IRASE per verificare l'andamento delle attività e per la stesura della relazione finale;
- informare l'Università di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- segnalare all'Università eventuali variazioni (sede, orario, ecc.) di quanto stabilito nel Progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione delle stesse.

Articolo 9

Al termine delle attività, l'IRASE rilascerà all'Università e al tirocinante una attestazione di avvenuto tirocinio.

Non è previsto il rilascio di attestato in caso di parziale partecipazione al tirocinio.

Articolo 10

La realizzazione del tirocinio per studenti iscritti ai corsi di Laurea dell'Università non comporta per l'IRASE alcun obbligo finanziario.

Articolo 11

La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità, previa conferma degli Organi Governativi, di rinnovo espresso di anno in anno, salvo disdetta prodotta da una delle Parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Articolo 12

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le singole intese operative già stipulate alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Articolo 13

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, ad assicurare la massima diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Accordo, nonché la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie, informazioni eventualmente trasmesse dalle imprese e dai ricercatori, nonché tra le Parti stesse.

Articolo 14

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e alle convenzioni

operative, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s. m. e i.

Articolo 15

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati personali 2016/679 (GDPR), della Normativa Privacy Nazionale, nonché dei successivi provvedimenti in materia, le parti tratteranno i dati personali esclusivamente per le finalità oggetto del presente accordo, ai sensi dell'articolo 28 comma 3 del GDPR.

Le Parti dichiarano di essere compliant rispetto alla Normativa privacy vigente e garantisce di aver messo in atto Misure Tecniche ed Organizzative adeguate al livello di rischio e idonee a soddisfare i requisiti richiesti dal GDPR e la tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, nella qualità di responsabile esterno al trattamento ex art. 28, potranno avvalersi di ulteriori Responsabili per l'esecuzione delle specifiche attività di trattamento oggetto del presente contratto, solo con l'ottenimento della preventiva autorizzazione scritta da parte del Titolare e nei limiti precisati all'interno dell'Accordo di Nomina.

Articolo 16

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Benevento.

Benevento, 27 Settembre 2021

Per l'Università Telematica "Giustino Fortunato"
Il Presidente del CDA
Giovanni Felino Locatelli




Per l'Irase Nazionale
Il Presidente

Prof.ssa Mariolina Ciarnella



